

COMUNE DI TRAVEDONA MONATE

STATUTO

Delibera n. 15 del 30/5/2001.

Titolo I Principi Fondamentali

Art.1 Il Comune

1. Il comune di Travedona Monate è ente locale autonomo nell'ambito dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente Statuto che stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Ente e determina le attribuzioni degli organi;
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali;
3. Ha personalità giuridica, può proporre azioni e può stare in giudizio per la difesa dei propri diritti;
4. Impronta la propria attività ai principi della carta europea delle autonomie locali.

Art.2 Elementi costitutivi

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle località di Travedona e Monate, storicamente riconosciute dalla comunità e già costituenti comuni autonomi fino al 1928;
2. Il territorio del Comune si estende per Km² 9.14, confina con i comuni di: Cadrezzate, Ispra, Brebbia, Malgesso, Bregano, Biandronno, Ternate e Comabbio e si affaccia per Km 3.2 sul lago di Monate che ne costituisce l'elemento paesaggistico di maggiore rilevanza e sul quale vige un uso civico di pesca;
3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale ed autorizzati con D.P.R. 8 ottobre 1976;
4. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Art. 3 Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ispirandosi ai valori ed ai principi della Costituzione. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei singoli o associati alle scelte politiche della comunità e promuove altresì ogni azione volta ad ottenere maggiore autonomia amministrativa nei limiti stabiliti dalla legge;
2. Il Comune ispira la propria azione tenendo costantemente presente i seguenti obiettivi:
 - a) il miglioramento delle condizioni socio-culturali, salutistiche – ambientali della sua popolazione in tutte le sue componenti con particolare attenzione alle povertà emergenti;
 - b) il miglioramento dell'efficienza e la riduzione dei costi di gestione dei servizi attraverso forme di collaborazione con i comuni limitrofi ed in particolare con quelli del lago di Monate che potranno determinare un nuovo modo di organizzarsi della comunità;
 - c) l'affermazione del valore della persona e dei principi di libertà e solidarietà;
 - d) il riconoscimento della famiglia come realtà sociale primaria nei principi e valori dell'art. 29 della Costituzione della Repubblica Italiana;
 - e) l'adeguamento della propria organizzazione e del sistema di rapporti con i cittadini alle trasformazioni determinate dall'evolversi della società;
 - f) la realizzazione della piena eguaglianza giuridica, sociale ed economica di uomini e donne garantendo le pari opportunità.
3. In particolare, il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, all'istruzione, al lavoro e alla libertà di iniziativa privata ed alla casa;
4. Il Comune adotta, altresì, le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, con particolare interesse per la salute dei propri cittadini e per la tutela del lago di Monate che continuerà ad essere gestita in accordo con gli altri comuni;

Art. 4 Funzioni proprie

1. Le funzioni amministrative, di cui il Comune ha la titolarità, sono individuate dalla legge ed attengono:
 - a) la popolazione;
 - b) l'assetto e l'utilizzazione del territorio;
 - c) lo sviluppo economico;
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento alla famiglia, agli anziani, ai minori ed ai soggetti in condizioni di disagio;
3. Il Comune esercita tali funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo statuto e dai regolamenti, avvalendosi anche di associazioni

di volontariato. Il Comune, inoltre, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con altri comuni, con la provincia e con la regione;

4. Le funzioni amministrative vengono attuate attraverso la gestione dei servizi pubblici locali nelle forme giuridiche previste dal presente Statuto.

Art.5

Funzioni di competenza statale, regionale e delegate

1. Il Comune esercita, secondo le leggi statali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato o conferite dalla regione;
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare;
3. Le funzioni relative a detti servizi sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo;
4. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale o regionale possono essere affidate al comune dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie;
5. Competono al Comune e vengono affidate al Sindaco funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organizzato tramite personale specializzato.

Art.6

Metodologia

1. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Comune:
 - a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione, incentivando la più ampia partecipazione dei cittadini singoli ed associati e favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati;
 - b) coopera con gli altri enti locali e con la Regione, secondo quanto stabilito con legge regionale;
 - c) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione;
 - d) partecipa alla formazione dei piani e dei programmi regionali e degli altri enti locali, secondo la normativa regionale;
 - e) si conforma ai criteri e alle procedure, stabiliti con legge regionale, nella formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale;

Art.7

Albo pretorio

1. La Giunta Comunale individua nella casa comunale apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
2. È consentita, inoltre, la pubblicazione per conto di altri enti che ne facciano richiesta;
3. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura;
4. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo ed al secondo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica la pubblicazione.

Titolo II Ordinamento Istituzionale

CAPO I ORGANI

Art. 8 Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco che costituiscono l'Amministrazione Comunale.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art.9 Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo;
2. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, essi possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede;
3. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale;

Art. 10

Entrata in carica, durata e competenza

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione;
2. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge;
3. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili;
4. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge, conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari;
5. Impronta l'azione complessiva ai principi di solidarietà e pubblicità al fine di assicurarne il buon andamento e l'imparzialità;
6. Il Consiglio ha competenza negli atti fondamentali individuabili nelle sottoindicate materie:
 - a) normazione e organizzazione:
 1. l'adozione e la revisione degli statuti del comune e delle aziende speciali;
 2. l'adozione e la revisione dei regolamenti salvo quelli di competenza di altri organi nell'esercizio della propria potestà;
 3. la fissazione dei principi organizzativi generali dell'apparato comunale;
 4. l'autorizzazione alla polizia municipale a portare armi;
 - b) economico-finanziaria:
 1. la relazione previsionale e programmatica;
 2. il bilancio annuale, il bilancio pluriennale e le relative variazioni. Limitatamente alle variazioni di bilancio, la Giunta può deliberare in via d'urgenza, sottoponendo peraltro i relativi provvedimenti a ratifica del Consiglio Comunale nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza;
 3. il conto consuntivo;
 4. i piani economico-finanziari preliminari agli investimenti e ai progetti di opere pubbliche;
 5. i bilanci e i rendiconti relativi a servizi regionali o provinciali delegati al comune;
 6. i pareri da rendere sui programmi e i bilanci di altri enti;
 7. l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché le variazioni che incidano sugli aspetti ordinamentali;
 8. la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, nonché le variazioni che incidano sugli aspetti regolamentari;
 9. l'assunzione dei mutui (non previsti in atti fondamentali approvati dal consiglio);
 10. i contratti di locazione finanziaria;
 11. l'emissione di prestiti obbligazionari;
 12. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.
 - c) pianificazione e programmazione territoriale:
 1. il piano regolatore generale e le relative varianti generali o particolari;

2. l'adozione del regolamento edilizio;
 3. l'adozione e le varianti dei piani urbanistici attuativi (quali i piani particolareggiati, i piani di edilizia economica e popolare, i piani degli insediamenti produttivi, i piani di lottizzazione, i piani di recupero) e la loro approvazione, salvi i casi di attribuzione alla giunta comunale della sola approvazione in base a legge regionale;
 4. l'approvazione e la variazione dei programmi pluriennali di attuazione di strumenti urbanistici generali e particolari.
- d) opere pubbliche:
1. i programmi annuali e pluriennali e le loro varianti (ad integrazione o specificazione di quelli contenuti nei rispettivi bilanci);
 2. i progetti preliminari (esclusi quelli già previsti negli atti fondamentali di cui al precedente punto e al precedente comma, nonché quelli che ne costituiscono mera esecuzione);
- e) rapporti con altri enti pubblici :
1. l'approvazione dello schema delle convenzioni da stipularsi con altri enti pubblici;
 2. la costituzione e la modificazione di forme associative consortili;
 3. l'unione di comuni;
 4. deliberazioni di intenti su accordi di programma;
 5. la ratifica dell'adesione da parte del Sindaco ad accordi di programma che comportino variazione degli strumenti urbanistici;
- f) partecipazione popolare:
1. l'istituzione e la regolamentazione dell'ufficio del difensore civico ;
 2. l'ammissibilità e la revoca dei referendum.
- g) servizi pubblici:
1. l'assunzione diretta e conseguente scelta delle forme di gestione: in economia, in concessione a terzi, a mezzo di aziende speciali o di istituzioni, a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
 2. la costituzione di aziende speciali e di istituzioni;
 3. la partecipazione del Comune a società di capitali ;
 4. l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 5. l'approvazione degli indirizzi da osservare da parte delle aziende speciali o delle istituzioni, nonché da parte di enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza ;
 6. l'approvazione dei piani programmatici, dei bilanci annuali e pluriennali, nonché dei conti consuntivi delle aziende speciali e delle istituzioni.
- h) trasferimenti immobiliari :
1. acquisti, alienazioni e permuta di beni immobiliari ;
- i) elettorale, funzionamento interno e nomine :
1. l'approvazione delle linee programmatiche di governo dell'Ente;
 2. le mozioni di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta;
 3. la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 4. la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
 5. la nomina, la designazione e la revoca dei componenti di organismi, commissioni consiliari e comitati operanti all'interno dell'Amministrazione, nel caso che sia prevista la riserva di accesso a rappresentanti della minoranza consiliare o sia comunque previsto il sistema di nomina con voto limitato, salvo che la minoranza non faccia pervenire per iscritto la designazione.

Art. 11

Prima adunanza del consiglio comunale neoeletto

1. La prima seduta del Consiglio Comunale da convocarsi nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, ha luogo entro, e non oltre, il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo provvede, in via sostitutiva, il Prefetto;
2. La seduta è convocata e presieduta dal Sindaco;
3. Nella prima seduta il Consiglio procede alla convalida del Sindaco e dei Consiglieri eletti. Ove taluni consiglieri non siano convalidabili, il Consiglio provvede, nella stessa seduta alle necessarie surroghe. Successivamente il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana;
4. Il Sindaco, informa, quindi di aver già provveduto alla nomina dei componenti della Giunta Comunale comunicando i nomi degli assessori. Il Consiglio Comunale prende atto della comunicazione di nomina della Giunta Comunale.

Art. 12

Sessioni e convocazioni

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria;
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione e dei piani urbanistici generali e di attuazione;
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore;
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare. Per gli argomenti di cui agli artt. 3, 4 e 9 dello Statuto si farà riferimento alle norme previste nel Regolamento del Consiglio.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima;

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata 48 ore prima dell'ora del giorno in cui è stata convocata la seduta;
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio negli stessi termini stabiliti per la convocazione del Consiglio e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini;
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio Comunale nel caso di sessioni ordinarie, almeno tre giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 24 ore prima nel caso di eccezionale urgenza; Negli stessi termini dovrà essere consegnata copia della documentazione al domicilio eletto dei capigruppo consiliari;
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento;
10. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 13

Le commissioni comunali

1. Il Consiglio Comunale può istituire, con criterio proporzionale, commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali, quali strumenti di sussidio e di collaborazione;
2. Il Consiglio Comunale può istituire, con analogo criterio e finalità, commissioni miste (consulte);
3. Alle commissioni di cui ai commi precedenti, vengono attribuiti compiti consultivi, preparatori e propositivi, secondo le norme dello specifico regolamento. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione;
4. Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche salvo il caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone;
5. Lo specifico regolamento disciplina le modalità di pubblicazione delle sedute;

Art. 14

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo;
2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale;
3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale;
4. Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art.15 Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

Art.16 Doveri

1. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte;
2. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consiliari consecutive, sono dichiarati decaduti. Il regolamento disciplina la materia delle giustificazioni;
3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio od un recapito nel territorio comunale.

Art. 17 Diritti

1. I consiglieri hanno diritto:
 - a) di ottenere notizie, informazioni e copia dei documenti dagli uffici e aziende ed enti dipendenti dal Comune;
 - b) di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio;
 - c) di presentare mozioni ed interrogazione;

- d) di richiedere al Sindaco l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno, il Sindaco è tenuto ad accogliere tale richiesta inserendoli nell'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale convocato;
2. Le modalità e le forme per l'esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale sono disciplinati dal regolamento del Consiglio;
3. L'approvazione degli emendamenti alle deliberazioni, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge;
4. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge e dal Regolamento.
Il Regolamento del Consiglio Comunale prevede e disciplina l'ipotesi di trasformazione del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle commissioni in una indennità di funzione.

Art.18 Gruppi

1. I Consiglieri si riuniscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da due o più componenti, salvo il caso in cui un solo consigliere risulti eletto in una lista. Ciascun gruppo consiliare designa il proprio capigruppo e ne dà comunicazione al Segretario Comunale.
Nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista;
2. Il regolamento del Consiglio può disciplinare la conferenza dei capigruppo, le relative attribuzioni e gli effetti della mancata designazione dei capigruppo.

Art. 19 Consigliere anziano

1. Le funzioni di Consigliere anziano, previste nel regolamento del Consiglio, sono esercitate dal Consigliere che nell'elezione ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

Art. 20 Decadenza

1. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni del Consiglio Comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti. A tale riguardo, il Sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori,

entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art.21

Consigliere delegato ad incarichi specifici

1. Il Sindaco può' con proprio provvedimento delegare ad uno o piu' Consiglieri l'esercizio di incarichi di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi di carattere possibilmente omogeneo. Il Consiglio prende atto del provvedimento.

Art. 22

Surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali

1. Il seggio di Consigliere Comunale, rimasto vacante per qualsiasi causa, è attribuito, con deliberazione del consiglio, al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo degli eletti;
2. Nel caso di sospensione di un Consigliere Comunale, adottata ai sensi di legge, è attribuita, con deliberazione del Consiglio, la supplenza del Consigliere sospeso, al candidato della stessa lista che abbia riportato la più alta cifra individuale. A parità di cifra, la supplenza è attribuita al candidato che precede nell'ordine di lista. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del primo comma del presente articolo, attribuendo il seggio al supplente;

C A P O III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 23

Ruolo e competenze generali

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune;
2. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale;
3. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale;
4. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale;
5. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

Art. 24 Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori da quattro a sei preferibilmente scelti tra i Consiglieri Comunali eletti. Due Assessori possono comunque essere nominati tra cittadini non Consiglieri, purché eleggibili alla carica di Consigliere Comunale ed in assenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica stessa ed in possesso di uno o più documentati requisiti di professionalità e/o competenza;
2. Gli Assessori esterni partecipano al consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti le proprie attribuzioni;
3. La nomina e la cessazione, per qualsiasi motivo, della carica di assessore vanno comunicate al Consiglio Comunale;
4. Durante il proprio mandato il Sindaco entro i limiti di cui al comma 1 potrà modificare il numero degli assessori dandone preventiva comunicazione al Consiglio Comunale;
5. Gli Assessori esterni non potranno ricoprire la carica di Vice Sindaco né potranno, in deroga all'art. 41 - 3° comma - del presente Statuto, sostituire il Sindaco.

Art. 25 Nomina della giunta

1. Gli assessori sono nominati dal Sindaco nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 11 e 24 del presente Statuto che ne stabilisce anche il numero nell'ambito di quelli previsti dallo Statuto;
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge;
3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2, non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 26 Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti rientranti nelle funzioni di governo che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco;

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e) approva e modifica le tariffe e le aliquote di tributi;
 - f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi e gli arbitri per i collegi arbitrali su proposta del Responsabile del servizio interessato, delibera il collocamento in quiescenza del personale nonché la mobilità del personale;
 - g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
 - h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - i) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;
 - j) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è ammesso l'accertamento delle regolarità del procedimento;
 - l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dalla Statuto ad altro organo;
 - m) provvede all'intitolazione di strade e monumenti pubblici;
 - n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
 - o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;
 - p) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
 - q) approva il Peg o altro provvedimento di assegnazione previsto dal regolamento di contabilità, su proposta del direttore generale;
 - r) approva gli accordi di collaborazione e convenzioni per l'accesso ad attività di terzi che non rientrano nelle competenze del Consiglio Comunale;
 - s) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni.

Art. 27

Funzionamento della giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori;

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa che potrà deliberare per tali finalità;
3. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione Comunale, raggruppati per settori possibilmente omogenei;
4. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente dei loro assessorati;
5. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco;
6. Le attribuzioni di cui al comma precedente possono essere modificate con analogo atto;
7. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche nella prima seduta utile;
8. A ciascun Assessore potrà essere conferita delega parziale o totale nelle materie attribuite;
9. Il Sindaco e gli Assessori, ai quali sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la prefettura per eventuali legalizzazioni.

Art. 28 Decadenza della giunta

1. La Giunta decade nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, con conseguente scioglimento del Consiglio Comunale;
2. Ove si verificano le ipotesi di cui al precedente primo comma, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco;
3. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
4. Il Consiglio e la Giunta cessano dalla carica, inoltre, quando il Consiglio Comunale approvi la mozione di sfiducia di cui all'art. 29 del presente Statuto;
5. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco e della Giunta;
6. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non determina le dimissioni degli stessi.

Art. 29 Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio;
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata dalla maggioranza richiesta dal precedente primo comma, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti;

Art. 30 Dimissioni degli assessori

1. L'Assessore può, in qualsiasi momento, rinunciare, con le dimissioni, alla carica;
2. Le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al Sindaco, sono efficaci sin dalla loro presentazione e sono irrevocabili;
3. Il Sindaco ne prende atto e provvede alla loro sostituzione, dandone comunicazione al consiglio comunale nella prima adunanza.

Art. 31 Decadenza dalla carica di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Assessore;
 - c) negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 32 Revoca degli Assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio alla prima adunanza.

Art. 33 Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento di almeno la metà dei componenti assegnati senza computare a tal fine il Sindaco ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto;

2. Quando la prima convocazione del Consiglio Comunale sia andata deserta per mancato raggiungimento del numero legale fissato nel precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni, sempre assunte a maggioranza assoluta dei votanti, sono valide purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati non computando a tal fine il Sindaco;
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza;
4. Le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta;
5. La Giunta delibera in forma palese a maggioranza assoluta di voti;
6. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta;
7. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della giunta stessa;
8. Alle sedute degli organi collegiali partecipano, se richiesti e senza diritto di voto, il revisore del conto, il personale del comune o di enti associati, tecnici o professionisti incaricati e Consiglieri delegati;
9. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dai Responsabili dei servizi, mentre il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute dal Segretario Comunale. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente;
10. I verbali delle sedute consiliari, contenenti deliberazioni ed altre manifestazioni di volontà, sono firmati dal presidente e dal Segretario ed approvati dal consiglio stesso nelle sedute seguenti;
11. Il Consiglio Comunale, quali manifestazioni di volontà, può prendere atto di comunicazioni di altri organi, approvare ordini del giorno e mozioni che potranno costituire oggetto di specifica deliberazione, secondo le regole del regolamento consiliare;
12. I verbali delle sedute della Giunta Comunale contenenti deliberazioni sono firmati dal presidente e dal Segretario Comunale;
13. Il regolamento consiliare stabilisce il contenuto essenziale del verbale, nonché le modalità di rettifica.

C A P O I V IL SINDACO

Art. 34 Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica;
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, e ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti;
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali o provinciali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive;
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri se indicati dalla regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i Responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano;
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 35 Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario;

2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di 5 persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento;
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore non esterno più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari;
4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento;
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 36

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - c) convoca i comizi per i referendum;
 - d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
 - e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
 - f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
 - g) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;
 - h) attribuisce gli incarichi professionali, sentiti i Responsabili dei servizi;
 - i) attribuisce le qualifiche di messo e autorizza il Segretario Comunale e i Responsabili di servizio a prestare attività esterna al Comune;
 - j) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali;
 - k) trasmette le proposte ex art. 48 del presente alle commissioni comunali competenti;
 - l) risponde alle istanze ex art. 46 del presente;
 - m) stabilisce le forme di pubblicità ex art. 51 del presente;
 - n) stipula in rappresentanza dell'ente le convenzioni con altri enti o associazioni o aziende autonome;
 - o) rappresenta il Comune nei procedimenti civili e amministrativi in cui è parte l'ente;
 - p) decide in ordine all'uso degli emblemi comunali in attività non organizzate dal Comune.

Art. 37

Attribuzioni di vigilanza

Il Sindaco:

- 1) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- 2) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti;
- 3) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- 4) provvede all'osservanza dei regolamenti;
- 5) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni;
- 6) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi comunali svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- 7) vigila sulla pubblicità degli atti ex art. 52 del presente;
- 8) adotta atti di indirizzo integrativi ed applicativi di atti normativi riguardanti l'attività comunale;
- 9) adotta atti di indirizzo dell'attività gestionale volti a far modificare o estinguere attività o procedimenti amministrativi per motivi di interesse pubblico.

Art. 38

Attribuzioni di organizzazione

Il Sindaco:

- 1) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da almeno un quinto dei Consiglieri in carica è tenuto a riunire il Consiglio Comunale in un termine non superiore a venti giorni;
- 2) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, se istituita, secondo la disciplina regolamentare;
- 3) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare quando sono presiedute dal Sindaco, nei limiti previsti dalle leggi;
- 4) propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della Giunta, salvo norme particolari dell'eventuale specifico regolamento, e la presiede;
- 5) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;
- 6) può delegare la sottoscrizione di particolari specifici atti, aventi contenuto vincolato e non rientranti nelle attribuzioni delegate, ad Assessori, al Segretario Comunale e al personale comunale.

Art. 39

Attribuzioni quale ufficiale del Governo

Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

- 1) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- 2) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene;
- 3) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- 4) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Art. 40 Potere di ordinanza

1. Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica. Tali provvedimenti debbono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità;
2. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto;
3. Al Responsabile del servizio spetta l'emanazione di ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari;
4. Le ordinanze devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle;
5. Qualora l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma;

Art. 41 Vice Sindaco

1. Il Sindaco, al momento della nomina degli Assessori, attribuisce ad uno di essi, a norma dell'art. 11, quarto comma, del presente statuto, le funzioni di Vice Sindaco;
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi delle leggi vigenti;
3. Nel caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, ne fa le veci l'Assessore anziano, tenuto conto che l'anzianità degli Assessori è stabilita dal Sindaco con l'atto di nomina.

Titolo III
Istituti di partecipazione popolare

C A P O I
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 42
Garanzia

1. Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini sia singoli che associati, garantendone in modi e con strumenti idonei l'effettivo esercizio. Ciò al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

Art. 43
Associazionismo e partecipazione

1. Per gli stessi fini il Comune valorizza le libere forme associative, tra le quali la pro-loco e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente che viene altresì garantito agli enti diversi;
2. I criteri generali vengono stabiliti dal regolamento della partecipazione;
3. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio;
4. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni ed enti diversi devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati;
5. L'Amministrazione Comunale favorisce la costituzione di appositi organismi, con il compito di concorrere alla gestione di particolari servizi comunali;
6. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme dello specifico regolamento che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi e i mezzi;
7. Gli organismi previsti nel comma precedente sono sentiti nelle materie oggetto di attività ed il relativo parere deve essere fornito entro i termini previsti dalla richiesta;
8. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria, che tecnico-professionale e organizzativo;

9. Le commissioni consiliari e le consulte, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Art. 44 Consultazione

1. L'Amministrazione Comunale dispone audizioni delle forze economiche, produttive e di soggetti sociali operanti nel territorio che possano contribuire con il loro apporto conoscitivo e con la loro base di esperienza alla ricerca di soluzioni più appropriate per profili della politica comunale nei quali i soggetti interpellati rivestano una particolare qualificazione e rappresentatività;
2. L'Amministrazione Comunale dispone, inoltre, forme di consultazione della popolazione o di categorie e settori di essa attraverso strumenti di carattere statistico (questionari conoscitivi o indagini demoscopiche) ed assemblee, avvalendosi anche dell'apporto di professionalità esterne, atti ad acquisire la migliore conoscenza su problemi di particolare rilevanza;

Art. 45 Istanze, petizioni e proposte

1. Per la migliore tutela delle situazioni giuridiche soggettive e degli interessi collettivi i cittadini possono presentare agli organi comunali istanze, petizioni e proposte vertenti su aspetti che riguardino l'azione amministrativa del Comune;
2. Le modalità delle istanze, petizioni e proposte sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere la forma di comunicazione della risposta, nonché eventuali forme di pubblicità delle stesse;

Art. 46 Istanze

1. Ogni cittadino può rivolgere al Sindaco o all'Assessore competente interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione;
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine di trenta giorni dal Sindaco con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 47 Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità;

2. Il regolamento sulla partecipazione determina la procedura della petizione, le forme di pubblicità;
3. La petizione è esaminata dall'organo competente che darà risposta entro giorni novanta dalla presentazione.

Art. 48 Proposte

1. Un ventesimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 20 giorni alla commissione comunale competente che valuta la ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al sindaco entro il termine di trenta giorni;
2. L'organo competente è tenuto a prendere in esame la proposta entro trenta giorni dalla presentazione della relazione della commissione di cui al comma precedente e può sentire i proponenti dell'iniziativa entro lo stesso termine;
3. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare;
4. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
 - a) tributi e bilancio;
 - b) espropriazione per pubblica utilità;
 - c) designazioni e nomine;
 - d) referendum.
5. Il regolamento sulla partecipazione disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

Art. 49 L'azione popolare

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al comune in giudizio nel caso che la giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'ente;
2. La Giunta Comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare,

adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione, valutando l'opportunità di partecipare alle spese sostenute. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

C A P O II PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 50

Comunicazione, intervento e diritto di prendere visione

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire;
2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento;
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 51

Contenuto della comunicazione

1. Nel caso in cui il Comune e gli enti dipendenti danno avvio ad un procedimento, ne danno comunicazione personale contenente:
 - a) l'ufficio ed il dipendente Responsabile del procedimento;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) le modalità con cui si può avere notizie del procedimento e prendere visione degli atti;
2. Qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dal Sindaco.

C A P O III DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 52

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del presidente degli enti, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti dipendenti;
2. Presso gli uffici comunali è possibile consultare le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei regolamenti comunali.

Art. 53
Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti dipendenti, secondo le modalità stabilite nello specifico regolamento;
2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi;
3. Il diritto di informazione dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione è in possesso, è garantito attraverso gli uffici comunali e secondo le regole dello specifico regolamento;
4. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare al massimo la conoscenza degli atti, quali pubblicazioni periodiche;

C A P O I V
REFERENDUM

Art. 54
Referendum

1. Il referendum è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del comune sono chiamati a pronunciarsi su questioni a rilevanza generale, escluse quelle di cui al successivo comma;
Il referendum può essere sia consultivo che abrogativo.
2. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:
 - a) bilancio e conto consuntivo;
 - b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni;

- c) piano regolatore generale, piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione, piani commerciali e relative variazioni;
 - d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
 - e) designazione e nomine;
 - f) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - g) materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio;
 - h) espropriazione per pubblica utilità.
3. Il referendum consultivo è obbligatorio in caso di fusione tra Comuni;
4. Soggetti promotori del referendum possono essere:
- a) un quinto del corpo elettorale calcolato al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b) il Consiglio Comunale con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
5. Il regolamento fissa: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione;
6. I referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni elettorali statali, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
7. Non è ammessa più di una consultazione all'anno, ma più quesiti per la stessa consultazione;
8. E' ammesso il referendum in accordo con altri comuni;
9. E' consentito in ogni momento al consiglio comunale di revocare, con la maggioranza di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, il referendum qualora vengano adottati dai competenti organi provvedimenti che superano l'oggetto del referendum.

Art. 55 Effetti del referendum

- 1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio nel caso di referendum consultivo delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo;
- 2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie consultive deve essere deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica.

C A P O V IL DIFENSORE CIVICO

Art. 56

Istituzione e attribuzioni

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale può essere istituito l'ufficio del difensore civico preferibilmente in accordo con altri comuni, quali, preferenzialmente:
 - a) comuni del lago di Monate;
 - b) comuni del bacino di competenza degli organi del servizio sanitario;
 - c) comuni confinanti.
2. Spetta al difensore civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione Comunale ed enti dipendenti;
3. Il difensore civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicitare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni;
4. Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata;
5. Il Consiglio Comunale disciplina, attraverso l'integrazione dello statuto, la nomina, i requisiti, i mezzi ed il funzionamento dell'istituto del difensore civico. Qualora l'ufficio del difensore civico fosse istituito in accordo con altri comuni, la relativa disciplina costituirà comunque oggetto di integrazione del presente statuto.

Art. 57

Rapporti con il Consiglio Comunale

1. Il difensore civico presenta al Consiglio Comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio Comunale entro il mese di aprile e resa pubblica nelle forme previste dall'art. 53 - 4° comma - del presente Statuto;
2. In casi di particolare importanza il difensore civico effettua speciali segnalazioni che il Sindaco iscrive all'ordine del giorno della Giunta o del Consiglio, secondo le rispettive competenze.

Titolo IV

Gestione dei servizi pubblici

CAPO I

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 58
Servizi comunali

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità;
2. Spetta al Consiglio Comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti;
3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Art. 59
Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportune altre forme di gestione;
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi;
3. La gestione in economia non esclude il ricorso a terzi.

Art. 60
La concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi;
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti;
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

Art. 61
Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile;
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

Art. 62 Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale;
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il relativo regolamento prevede, oltre alla dotazione di beni e personale, la struttura organizzativa, le norme finanziarie e contabili, le forme di vigilanza e di verifica gestionale da parte dei competenti organi dell'ente, le modalità di indirizzo da parte del Consiglio Comunale;
3. La costituzione delle "istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il regolamento di gestione;
4. Il consiglio di amministrazione provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 63 Nomina, revoca e mozione di sfiducia costruttiva degli amministratori delle aziende e delle istituzioni

1. La nomina degli amministratori delle aziende e delle istituzioni è deliberata dal Consiglio Comunale, sulla base di un documento programmatico contenente la lista dei candidati a componenti del Consiglio di amministrazione ed a presidente, scelti al di fuori del Consiglio, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e che siano in possesso di comprovate esperienze amministrative desumibili dal curriculum dei candidati;
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno cinque giorni prima dell'adunanza;
3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati dal Consiglio Comunale a maggioranza dei Consiglieri assegnati, su proposta motivata del Sindaco, o di un quinto dei Consiglieri assegnati;

4. Alla sostituzione del presidente e dei singoli componenti del Consiglio di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali dimissionari, revocati dal Consiglio o cessati dalla carica per altra causa, provvede nella stessa seduta il Consiglio, su proposta della Giunta;
5. I Consigli di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali cessano dalla carica a seguito di approvazione, a votazione palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, di una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati o proposta della Giunta contenente la lista dei nuovi amministratori e le nuove linee programmatiche;

Art. 64

Il Consiglio di amministrazione

1. Il regolamento, ex art. 62 - 3° comma del presente, disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo;
2. Il Consiglio di amministrazione provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 65

Il presidente

1. Il presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

Art. 66

Il Direttore

1. La nomina del direttore delle aziende e delle istituzioni è deliberata rispettivamente dal Consiglio di amministrazione e dalla Giunta Comunale previo concorso pubblico, oppure avvalendosi dell'istituto di cui al 1° comma dell'art.90 del presente o dei dipendenti e funzionari del comune o dello Stato;
2. Al direttore compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.

C A P O II ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 67

Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente e secondo l'ordine preferenziale di cui all'art. 56 - 1° comma del presente, al fine di coordinare ed organizzare unitariamente agli stessi i propri servizi.

Art. 68

Municipio

1. Il municipio di Travedona Monate è l'organismo di decentramento istituito con specifica legge regionale in caso di fusione di comuni, ed al quale la legge, lo statuto e l'apposito regolamento assegnano compiti di gestione e le altre attribuzioni delegate.

Art. 69

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali;
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 70

ConSORZI

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati ed in coerenza con i principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti (comuni e provincia) per la realizzazione e per la gestione associata di uno o più servizi;
2. Per le finalità di cui al comma precedente il Consiglio Comunale approva:
 - a) la convenzione che stabilisce: i fini e la durata del consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 - b) lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali e per le istituzioni dei comuni, in quanto compatibili.
3. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 71

Organi e funzionamento dei consorzi

1. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale;
2. Sono organi del consorzio:
 - a) l'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del presidente della provincia o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto;
 - b) il Consiglio di amministrazione ed il suo presidente che sono eletti dall'assemblea;
3. Il Consiglio d'amministrazione ed il suo presidente durano in carica per lo stesso periodo di durata in carica dell'Amministrazione Comunale;
4. L'assemblea approva gli atti fondamentali del consorzio, previsti dallo statuto.
5. Il consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i comuni, considerando gli atti dell'assemblea equiparati a quelli del Consiglio Comunale e gli atti del Consiglio d'amministrazione a quelli della Giunta.

Art. 72

Unione dei comuni

1. In attuazione dei principi sanciti dal presente Statuto e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 73

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento che necessitino dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici (comuni, provincia, regione, amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici) interessati, promuove e conclude accordi di programma;
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, può prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare, deve:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento, le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento;
3. Il Sindaco promuove e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Titolo V
Ordinamento finanziario e contabile
Art. 74
Autonomia finanziaria

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione degli utenti;
2. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita;
3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione;
4. Con deliberazione dell'organo competente viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.

Art. 75
Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge;
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia;
3. La tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento è assicurata dal competente ufficio;

4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di norma, essere concessi in comodato o ad uso gratuito.

Art. 76 Bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi;
2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono proposti dalla Giunta Comunale, la quale esamina e valuta le eventuali indicazioni delle commissioni consiliari ed organi di partecipazione popolare che intendano formulare proposte a riguardo.

Art. 77 Il programma di opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta può proporre al Consiglio Comunale il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è annuale;
2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti contiene l'illustrazione motivata, la spesa e le modalità di appalto di ciascuna opera od investimento;
3. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuali e pluriennale approvati.

Art. 78 Conto consuntivo

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio;
2. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una propria relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 79 Revisore del conto

1. Il revisore del conto è organo ausiliario dell'ente, per le funzioni previste dalla legge;

2. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa;
3. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di statuto, al suo incarico;
4. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento di contabilità le modalità di revoca;
5. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti;
6. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di funzionamento dell'ufficio del revisore dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso e di proposta. Saranno altresì previsti sistemi e meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del comune ed il revisore.

Art. 80

Controllo economico della gestione

1. E' introdotto nell'organizzazione amministrativa del Comune, previo adeguamento del sistema informativo, il controllo economico interno della gestione con lo scopo di perseguire un maggior livello di efficacia nell'impiego delle risorse e di erogare servizi e prestazioni più rispondenti alle caratteristiche della comunità amministrata, assicurando nel contempo l'equilibrio economico del bilancio comunale;
2. Il Consiglio Comunale potrà richiedere relazioni informative e propositive alla Giunta, al revisore del conto, al Segretario Comunale e al personale Responsabile del servizio. Questi ultimi potranno, altresì, riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.

Art. 81

Attività contrattuale

1. Per il conseguimento dei suoi fini, il comune provvede mediante contratti agli appalti di opere pubbliche, alle forniture di beni e servizi, alle alienazioni, alle permuta e alle locazioni;
2. Le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

Art. 82

Tesoreria comunale

1. Il servizio di tesoreria comunale è affidato dal Consiglio Comunale ad un istituto di credito che disponga o potrà disporre di una sede operativa nel Comune;
2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile;
3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico, nonché dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi. Il tesoriere esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni ed il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali ed altre spese fisse.

Titolo VI Organizzazione della struttura operativa

Art. 83 Principi strutturali ed organizzativi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi risponde a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e si ispira ai principi di professionalità e responsabilità per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi dell'ente;
2. Il Comune assicura l'esercizio dei diritti sindacali da parte dei dipendenti;
3. L'attività del Comune è informata, altresì, ai seguenti criteri:
 - a) organizzazione del lavoro principalmente per progetti obiettivo e per programmi;
 - b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta dall'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della divisione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 84 Organizzazione degli uffici e del personale e regolamento

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi;

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura;
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità;
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini;
5. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi;
6. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità;
7. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

Art. 85

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini;
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il Responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni;
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali;

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali;
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non continuabile e urgente;
6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Art. 86

Direttore generale - compiti

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15 mila abitanti;
2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati;
3. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco;
4. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate;
5. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità;
6. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

Art. 87

Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale predisporre la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale;

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
- a) predisporre, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco o dalla Giunta;
 - c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;
 - d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei Responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
 - e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei Responsabili dei servizi;
 - f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei Responsabili dei servizi;
 - g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
 - h) riesamina annualmente, sentiti i Responsabili dei servizi, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
 - i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei Responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
 - j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere;

Art. 88

Responsabili degli uffici e dei servizi - Funzioni

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale;
2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale;
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale;
4. I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
5. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
 - a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
 - b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

- c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
 - e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
 - f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
 - g) emettono le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
 - h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
 - i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal direttore;
 - j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
 - k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal Sindaco;
 - l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
 - m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;
6. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati;
7. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento;

Art. 89

Segretario Comunale - Funzioni

- 1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo;
- 2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale;
- 3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
- 4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune;

5. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco;
6. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale;
7. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;
8. Il Segretario Comunale può rogare i contratti del Comune nei quali l'ente è parte, autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente ed esercitare infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.

Art. 90 Personale a contratto

1. Esclusivamente per la gestione dei servizi pubblici, il comune, per la copertura dei posti di responsabile degli uffici o dei servizi e di alta specializzazione, può ricorrere a personale a contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato;
2. Per le istituzioni, i consorzi e le aziende speciali la copertura dei posti con i contratti di cui al precedente comma può essere attuata per tutto il personale dipendente avente le caratteristiche di cui al comma precedente o di cui al comma 1 dell'art. 110 del T.U. degli Enti Locali.

Titolo VII Attività normativa

Art. 91 I regolamenti comunali

1. Il comune adotta regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge e dallo statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art.48 del presente statuto;
3. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati;

4. La deliberazione con la quale il consiglio comunale adotta il regolamento deve essere approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro trenta giorni ed il regolamento è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri votanti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche regolamentari;
5. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è diventata esecutiva;
6. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del predetto periodo di pubblicazione;
7. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.